



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

QUARTA VITTORIO E.

PEC: ve.quarta@comunemargheritadisavoia.it

COMUNE MARGHERITA DI SAVOIA (BT)

PEC:

ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

Decisione 03/03/2025 n. 3.168 + 3.169

Ricorrente: QUARTA Vittorio Emanuele

contro

Amministrazione resistente: Città di Margherita di Savoia.

FATTO

Il Sig. Vittorio Emanuele Quarta presentava, in qualità di consigliere comunale, due richieste d'accesso al comune di Città di Margherita di Savoia chiedendo, con la prima, la copia di una perizia suppletiva di variante per la realizzazione di un polo scolastico dell'infanzia, approvato dalla giunta comunale, e, con la seconda, i certificati di pagamento degli stati di avanzamento per la costruzione di una banchina portuale sorta nei pressi della zona parco canale in Margherita di Savoia e finanziata con fondi regionali. In entrambi i casi l'Amministrazione comunale riscontrava le richieste comunicando la disponibilità alla sola visione dei documenti richiesti e non anche il rilascio di copie. Contro tali parziali dinieghi, il Sig. Quarta ha adito la Commissione con due autonomi ricorsi per chiedere che fossero riesaminati i casi ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione comunale ha inviato due memorie, rappresentando in entrambe le numerose ed eccessive richieste d'accesso e di estrazione copie formulate dal consigliere Quarta, oltre 90, tutte indirizzate all'ufficio tecnico comunale, comportanti un significativo aggravio di lavoro per tale ufficio,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dotato di un ridotto numero di dipendenti, tra l'altro impegnati a gestire i fondi del PNRR. Anche per queste ragioni, con atto del 30.10.2024, il dipartimento degli affari interni e territoriali del Comune decideva, al fine di garantire il diritto "all'informazione del consigliere", di consentire allo stesso di visionare i documenti richiesti senza la possibilità di estrarne copia, al fine di non gravare sulle casse del comune, ed evitare, così, "un abuso del diritto di accesso ovvero un uso non conforme a quello consentito dalla legge per finalità istituzionali connesse all'esercizio del mandato". Il Comune ha, inoltre, rilevato che le richieste d'accesso non sempre risultavano utili per l'espletamento del mandato, prospettandosi situazioni in cui lo stesso "potrebbe non essere terzo rispetto a diversi procedimenti e/o segnalazioni".

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di superare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento della Regione Puglia, del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Sempre in via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi per connessione ed osserva quanto segue.

Come più volte affermato da questa Commissione, con una visione che in nulla si discosta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'accesso del consigliere comunale è connotato di una assai ampia estensione, senza dubbio maggiore dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, desumibile dall'art. 43, co. 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, secondo il quale il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (Cons. Stato, sez. V, 28.06.2024, n. 5750). Tale estensione non implica, tuttavia, che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela e, dunque, possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi. Tale limite implica che il bisogno di conoscenza del consigliere comunale debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, dovendo questi esser posto nella



Presidenza del Consiglio dei Ministri

condizione di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Cons. Stato, 13 agosto 2020, n. 5032).

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, pur con le necessarie cautele ricorda che *“l'unico limite all'accesso del consigliere comunale è configurabile, in termini generali, nell'ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione”* (Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 846). *L'accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative”*. (Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1298).

Deve, poi, essere ribadito come, sempre ai sensi dell'art. 43, co. 2, t.u.e.l. il consigliere comunale è tenuto al segreto sui dati e le informazioni di cui è venuto a conoscenza all'esito dell'accesso agli atti dell'amministrazione, il cui obbligo comporta che i dati e le informazioni acquisite possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio del suo mandato, essendo, per contro, vietato qualsiasi uso privato.

Tanto premesso, il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione lamentando il mancato rilascio delle copie degli atti di cui il Comune ha consentito la sola visione. Sul punto il ricorso è fondato, dovendosi rilevare che la Legge n. 15 del 2005, novellando la Legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, co. 1, legge 241 del 1990), di talché l'Amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale, avendo già consentito la visione della documentazione.

Appare, inoltre, opportuno ricordare che sebbene l'esame dei documenti sia senza costi, il rilascio di copia è, invece, *“subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*. Quindi, mentre l'esame è gratuito, l'estrazione di copia è subordinato alla corresponsione dei diritti di segreteria. (Consiglio di Stato sez. III, 12.02.2024, n. 1366).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i ricorsi, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso e, per il resto, lo dichiara inammissibile.

Roma, 3 marzo 2025

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



Carlo Saltelli
06.03.2025
18:08:17
GMT+02:00